



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

COMUNE DI ASSISI

Provincia di Perugia

NUOVO PIANO DI ARREDO URBANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2011

INDICE

- *RELAZIONE*

- *REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE*
 - *Art. 1 – Oggetto della normativa*
 - *Art. 2 – Ambito di applicazione*
 - *Art. 3 – Modalità di occupazione del suolo pubblico*
 - *Art. 4 – Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione*
 - *Art. 5 – Documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione*
 - *Art. 6 – Norme generali*
 - *Art. 7 – Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati*
 - *Art. 8 – Manutenzione*
 - *Art. 9 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni*
 - *Art. 10 – Entrata in vigore*

- *SCHEDE ALLEGATE*

PIANO DI ARREDO URBANO

RELAZIONE

PREMESSA

Gli elementi di arredo urbano utilizzati nelle sistemazioni degli spazi pubblici e privati devono rispondere a due ordini di esigenze fondamentali:

la prima di ordine prettamente funzionale relativa ad una o più prestazioni che devono soddisfare come: informare, segnalare, contenere, delimitare, ornare, ecc.;

la seconda, relativa al loro rapporto con lo spazio dove sono inseriti e alla loro armonizzazione con lo stesso, al fine di creare un ambiente omogeneo sotto tutti gli aspetti.

Il buon risultato di un intervento di arredo urbano è legato in gran parte alla capacità di concepire in modo unitario gli spazi e le loro relazioni con gli elementi d'arredo, la cui qualità, il design e l'attento inserimento, diventano condizioni necessarie a garantire un buon prodotto complessivo e la normativa l'unico strumento che consenta un controllato e razionale uso degli oggetti e degli spazi.

Il primo passo per avviare questa 'costruzione' è quindi l'individuazione, all'interno del mondo degli elementi di arredo di spazi esterni, delle categorie prevalenti e maggiormente incidenti sull'aspetto della città e la puntuale disciplina di ognuna di esse.

CRITERI ED OBIETTIVI

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di fornire all'Amministrazione Comunale un insieme di norme e vincoli che possano regolare l'evolversi degli elementi genericamente definiti di 'arredo urbano', suggerendo ipotesi progettuali come linee guida.

Gli strumenti urbanistici generali, per loro natura, non sono infatti in grado di pianificare e regolare questo particolare aspetto, soprattutto per l'evidente salto di scala che intercorre fra il territorio e gli elementi di dettaglio.

Rispetto all'attuale normativa il presente piano si propone di:

- indirizzare in maniera prescrittiva gli elementi di arredo urbano di futuro sviluppo;
- concorrere a adeguamenti degli ambienti con elevato valore aggiunto in termini di
- miglioramento del confort visivo sia nelle parti private sia in quelle pubbliche, tramite progetti di elementi di semplice, ma oculato design urbano;
- proporre e pianificare le linee per il riordino dei cosiddetti elementi d'arredo, ricadenti all'interno delle 'categorie' di seguito descritte;

A seguito di riflessioni sui contenuti da affrontare, sopralluoghi in loco e di confronti con Piani d'Arredo Urbano, redatti da altri Comuni architettonicamente e storicamente assimilabili, a quello di Assisi, si è così giunti alla definizione delle 'categorie' d'intervento:

1. Bacheche per manifesti di carattere non commerciale
2. Bacheche contenitori oggetti esposti e menù ristoranti.
3. Corpi illuminanti.
4. Insegne e colori.
5. 'Spallette' negozi.
6. Tende e coperture attività commerciali.
7. Spazi di ristoro e relative coperture.
8. Fioriere, cestini, dissuasori.
9. Chioschi.
10. Totem informativi e indicazioni turistiche.
11. Tavoli e sedie.
12. Sportelli utenze.
13. Pensiline Bus.

Questi aspetti risultano essenziali per l'immagine urbana, e superano l'interesse privato essendo, di fatto, di godimento pubblico. Solo oggi fanno parte, integrante, dell'urbanistica e dell'architettura; in effetti fino a poco tempo fa l'immagine urbana non rientrava quasi mai in una specifica normativa, subendo, di fatto, ogni ipotesi di intervento legata il più delle volte alla casualità, con la conseguenza della distruzione o deturpazione di importanti testimonianze storiche.

I Piani Regolatori Generali necessitano, infatti, di regolamenti attuativi capaci di intervenire in realtà più settoriali, in altri termini capaci di ridurre la scala di intervento.

E' chiaro che l'intento di una ricerca di ordine e proporzione, che si evince dalle tavole di progetto, verrà perseguito solo se il regolamento verrà applicato, in qualche modo, all'esistente.

Nello specifico chiunque vorrà inserire una bacheca sulla spalletta o sul muro adiacente all'attività, dovrà, oltre che attenersi alle proporzioni e dimensioni dettate dagli abachi allegati, adeguare l'intero sistema (numero bacheche prescritte, insegne o targhe e illuminazione) al fine della ricerca dello scopo da perseguire: ordine e comfort visivo.

Il piano dell'Arredo Urbano è da intendersi a tutti gli effetti come un regolamento attuativo, in grado di elaborare e fornire gli strumenti per una valutazione e una proposta progettuale consoni all'ambiente in cui gli elementi che lo compongono sono inseriti.

PARTE I

1.1 - Contenuti e scopi della normativa di salvaguardia del piano dell'arredo urbano.

Quanto finora detto, unito alla necessità di abbreviare il più possibile i tempi del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi privati che incidono sul volto della città, comporta le seguenti iniziative che l'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico di attuare:

1. Ampliamento, se necessario, delle competenze degli uffici preposti all'esame di pratiche edilizie e quindi anche concernenti l'arredo urbano.

Nel particolare, in merito alle problematiche del decoro delle facciate l'Ufficio preposto avrà il compito sia di predisporre l'esame preliminare dei progetti privati inerenti le facciate del Centro storico, che di coordinare gli interventi pubblici e di occupazione del suolo pubblico; inoltre dovrà esprimere il parere per il rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica, DIA o permesso di costruire di competenza dello Sportello Unico per l'edilizia e le Attività Produttive

La redazione definitiva del Nuovo Piano dell'Arredo Urbano prevede la messa a punto di una serie di studi preliminari, tradotti in proposte progettuali, da considerarsi veri e propri abachi, che intendono creare una simbologia e grafia di riferimento, in altri termini, un linguaggio comune che dovrà essere letto e parlato da tutti coloro che operano nell'ambito urbano.

Infatti, il piano definitivo svolge un'esaustiva schedatura ove sono indicati gli oggetti, i loro materiali, elementi incongrui e quelli da conservare all'interno delle aree storiche.

La redazione definitiva del Piano dell'Arredo Urbano stabilirà non solo l'obbligatorietà di alcuni documenti, tra cui l'elaborazione delle schede di rilevamento architettonico e cromatico al fine della costituzione di un archivio delle facciate, ma anche più puntuali indicazioni per l'esecuzione degli elaborati che dovranno essere firmati da un progettista abilitato.

Un tecnico dell'Ufficio preposto, potrà effettuare un sopralluogo per constatare la congruità del progetto.

1.2 - Norme transitorie

Per quello che riguarda le disposizioni transitorie si rimanda all'Art. 100 del Regolamento Edilizio Comunale e nello specifico tutti gli oggetti e gli elementi di facciata (architettonici, decorativi, tecnologici e l'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo), con l'entrata in vigore del presente regolamento verranno fatti salvi, anche se non conformi agli abachi allegati, purché a suo tempo regolarmente autorizzati.

Questi elementi, tuttavia, saranno sottoposti a revisione, applicando le norme del presente regolamento, ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro, ripristino o rinnovo globale di facciata o semplicemente per l'elemento in questione, nel qual caso saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alle parti omogenee, come illustrato nella parte seconda.

PARTE II

2.1 - Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo di facciata

Poiché l'insieme degli elementi e degli oggetti, legati allo svolgimento delle attività commerciali, costituisce elemento fondamentale per la caratterizzazione dell'immagine urbana, ogni singolo posizionamento deve necessariamente rientrare nella logica di un progetto omogeneo di restauro globale del fronte edilizio prospiciente la pubblica via.

Nel caso perciò che l'intervento contempli la sola sistemazione degli elementi, illustrati successivamente:

1. Bacheche per manifesti di carattere non commerciale e menù ristoranti.
2. Bacheche per oggetti esposti.
3. Corpi illuminanti.
4. Insegne e targhe.
5. 'Spallette' negozi.
6. Tende parasole e coperture attività commerciali.
7. Spazi di ristoro e relative coperture.
8. Fioriere, cestini, dissuasori.
9. Chioschi.
10. Totem informativi e indicazioni turistiche.
11. Tavoli e sedie,
12. Sportelli utenze.
13. Pensiline Bus

dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inseriscono, nel rispetto non solo delle caratteristiche architettonico-decorative dell'edificio, ma anche dell'ambito urbano in cui l'edificio è posto. A tal proposito nell'installazione di un qualsiasi elemento che si inserisce nella scena urbana, quale:

- manufatto in ferro o altro metallo per i telai delle bacheche espositive;
- corpo illuminante a parete o su palo;
- insegna o targa;
- telaio per il montaggio di tende o teli impermeabilizzati di qualsiasi genere;
- ringhiera, cancellata o inferriata;
- fioriera, cestino, dissuasore, panchina;
- struttura per chioschi;
- telaio per totem informativi o indicazioni turistiche;
- tavolo e sedia;
- sportellino utenze in materiale ferroso;
- struttura metallica per pensiline bus;

si vieta

L'utilizzo di decori o fregi 'in stile', dove è privilegiata la copia dell'antico e del passato.

L'installazione di bacheche per messaggi pubblicitari e/o commerciali diversi dai menù ristoranti.

L'installazione di plance per affissioni diverse da quelle del pubblico servizio di affissioni.

- L'installazioni di impianti fissi per l'inserimento di cartelli pubblicitari per conto terzi, diversi dalle pre-insegne, fatte salve le aree di parcheggio e le pensiline degli autobus.

- Carrelli pubblicitari posizionati su area pubblica o privata a distanza superiore a cinquecento metri dai confini con territori appartenenti ad altri comuni.

La distanza dovrà essere comunque sottoposta alla valutazione della Commissione Edilizia per la Qualità Architettonica.

PIANO DI ARREDO URBANO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 1 – Oggetto della normativa

Il “Regolamento per l'arredo urbano” è lo strumento tramite il quale l'Amministrazione Comunale raccoglie e disciplina in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”.

Tali elementi hanno lo scopo di articolare e definire l'immagine dello spazio urbano, e diventano parte integrante ed espressione dello stesso.

L'inserimento di elementi e oggetti di arredo urbano a corredo di edifici e spazi pubblici, pertanto, hanno lo scopo non solo di definire gli stessi, ma di qualificarli in un sistema di lettura omogenea, e non devono in alcun modo costituire motivo di disagio visivo o ‘ingombro prospettico’.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha valore prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata per interventi nei centri abitati come delimitati ai fini del c.d.s.

Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 devono essere acquisite, ove necessario, le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite per legge.

Gli ambiti individuati, che si intende regolamentare, sono:

a_ Informazione pubblicitaria, luoghi e strutture di pubblica affissione

(*riferimenti normativi- Codice della strada e Regolamento edilizio comunale*);

b_ Pavimentazione ed elementi di definizione dello spazio pubblico ad uso privato

(spazi di ristoro all'aperto) con relative attrezzature, arredi ed elementi di copertura

(*riferimenti normativi- Codice della strada, L. 13/89 e Regolamento edilizio comunale- Art. 46 -Occupazione suolo pubblico*);

c_ Illuminazione pubblica in facciata

(*riferimenti normativi- L.R. Umbria n. 20/05*);

d_ Elementi di servizio urbano come: pensiline autobus, cestini rifiuti, fioriere, dissuasori, totem informativi, chioschi

(*rif. normativi- Regolamento edilizio comunale*);

e_ Settore relativo a elementi da inserire in facciata: bacheche per manifesti, bacheche per esposizione di oggetti, insegne e targhe, 'spallette' negozi, tende parasole, sportelli utenze

(*rif. normativi- Regolamento edilizio comunale e Codice della strada*);

Ogni Settore è stato oggetto di analisi specifica, articolato sia a livello grafico che di normativa, giungendo alla individuazione delle seguenti 'Categorie di intervento':

1. Bacheche per manifesti di carattere non commerciale.
2. Bacheche contenitori per oggetti esposti e menù ristoranti
3. Corpi illuminanti
4. Insegne e targhe
5. 'Spallette' negozi
6. Tende e coperture attività commerciali
7. Spazi di ristoro e relative coperture
8. Fioriere, cestini, dissuasori
9. Chioschi
10. Totem informativi e indicazioni turistiche
11. Tavoli e sedie

12. Sportelli – sportellini utenze

13. Pensiline Bus

Art. 3 – Modalità di occupazione del suolo pubblico
(cfr. Art. 46 del Regolamento edilizio comunale)

3.1 - L'occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti sia nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che quelli relativi al Codice della Strada.

L'area pubblica autorizzabile per la somministrazione deve essere collocata nelle immediate adiacenze dell'esercizio autorizzato, ove possibile, a fianco dell'ingresso.

Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza per la somministrazione di alimenti e bevande, devono avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità, in quanto la loro installazione è limitata alla durata della autorizzazione;

Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.

Le attrezzature non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica (*cfr. Art. 20 – Codice della strada*).

Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, le medesime dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo, e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati.

3.2 -Tutti i manufatti ed arredi devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute, e devono essere accessibili ai portatori di handicap.

3.3 -Gli elementi riscaldatori da posizionare nella stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

3.4 -L'illuminazione degli spazi concessi potrà essere eseguita con soluzioni di design semplice. Le varie soluzioni sia per la modellistica che per il colore della luce sono riportate nella Tavola n. 3, in conformità alla L.R. 20/05.

E' VIETATO:

- La realizzazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc..
- Accatastare arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura prolungata.
- L'esposizione di merce all'esterno dell'edificio-
- Eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente.

Art. 4 – Procedimento per il rilascio dell' autorizzazione

Tutte le installazioni ed arredi oggetto del presente regolamento, cioè:

- installazione di arredo urbano (cestini, panchine, porta biciclette, ecc...);
- installazione di tavoli e sedie;
- installazione di tende parasole;
- installazione di insegne;
- installazione di bacheche contenitori in facciata;
- apposizione giornaliera consentita nell'ambito dell'orario di apertura dell'esercizio di espositori/pannelli su spallette; (*)
- installazione di bacheche per manifesti di carattere non commerciale e menù ristoranti;
- installazione di apparecchi illuminanti in facciata;
- delimitazioni di spazi di ristoro e installazione delle relative coperture;
- installazione di chioschi;
- installazioni di particolare complessità e impatto paesaggistico;

devono avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità, in quanto la loro installazione è limitata alla durata della autorizzazione;

sono soggetti ad apposito titolo abilitativo ai sensi della L.R n. 1/2004 e del Regolamento Edilizio Comunale.

La richiesta del "titolo abilitativo" deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune.

Il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo è quello disciplinato dalla Legge Regionale n° 1/2004 e dal Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 90 del 29/06/2009 e successive modifiche apportate da normative nazionale e regionali.

L'apposizione giornaliera degli elementi di arredo summenzionati è soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 5 lettera e) Legge n. 73 del 22/05/2010.

Art. 5 – Documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione

Per la documentazione da allegare alla richiesta del “titolo”, si rimanda all'Art.22 del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 6 – Norme generali

In ogni caso le norme tecniche del presente Regolamento prevalgono sui grafici allegati. (*)

6.1 - Bacheche per manifesti

L'affissione di avvisi o comunicati ad uso di associazioni e partiti politici è consentita esclusivamente nei supporti indicati nella Tavola n.1 allegata e nei siti appositamente individuati e messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, come da Art. 94, comma 5 del Regolamento edilizio (cfr. Tavola n. 1).

E' vietata l'istallazione di bacheche per messaggi commerciali diversi dai menù ristoranti.

6.2- Bacheche espositive e 'menù ristoranti'

6.2.1- Gli espositori esterni dovranno essere realizzati in maniera da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate.

Le bacheche, gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili devono essere collocati all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali e di elementi architettonici e di decoro della facciata.

6.2.2- Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno di vetrine o ingressi, può essere consentita l'apposizione esterna (comprese le pareti delle facciate); di elementi mobili tipo vetrinette, o bacheche-espositori fissi fino ad un massimo di due bacheche su parete per esercizio e due bacheche/pannelli su spallette, per ogni ingresso, vedi *Art. 6.5: (*)*

Per le dimensioni degli espositori vedi Tavole n. 2 e 5.

L'inosservanza di tale adempimento comporterà la rimozione e il pagamento di apposita sanzione.

6.2.3- E' consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto oppure apposita bacheca in ferro verniciato e vetro apposta a lato dell'ingresso con dimensione massima di cm 35x40 deve comunque far parte del sistema esposto nel comma 6.2.2.).

(**)

La tipologia ammessa è esposta in tavola n. 2 e i materiali per la realizzazione delle bacheche sono: acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro verniciato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica.

Nelle vie o vicoli sprovvisti di marciapiede potranno essere concesse bacheche riducendo la profondità sino ad un limite di 8 cm.

6.3 – Corpi illuminanti

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri anti-inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico (*cfr. Legge Regionale n. 20/05 e relativo Regolamento Regionale n. 2/07*).

E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente Dirigente. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.

E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale, ed anche per quelle temporanee installate nel periodo natalizio.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda presso l'ufficio competente, su modello del tipo di illuminazione proposta in Tavola n.3 allegata.

6.4 – Insegne e targhe

6.4.1 -Le insegne devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente (*cfr. anche Codice della strada, Art.23-*

'Pubblicità sulle strade e sui veicoli' e Art.38- 'Segnaletica stradale'), né creare pericolo per la circolazione.

Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

Il sistema di illuminazione delle stesse può essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità con la normativa vigente.

Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.

Le insegne commerciali devono essere contenute all'interno della sagoma delle aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali; è ammessa l'installazione a muro su facciata esclusivamente della tipologia proposta nella Tavola grafica n. 4 allegata, nelle dimensioni e nei materiali (ferro e vetro o plexiglass), che comunque permetta la lettura della tessitura muraria retrostante (vedi successivo comma 4.2- Targhe professionali ed uffici).

Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze accessorie della stessa.

L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso.

Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi (vedi anche 6.4.2 -Targhe professionali e uffici).

E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali sopra-luce, esclusivamente per logo del negozio, orari di apertura e metodi di pagamento.

E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti.

All'interno dei centri abitati non sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo, fatte salve le insegne regolamentari per farmacie, telefoni, tabacchi, pronto intervento (*Cfr. Art. 94 del Regolamento edilizio comunale*).

Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna.

Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.

Sono vietate:

- L'installazione di bacheche per messaggi pubblicitari e/o commerciali diversi dai menù ristoranti.
- L'installazione di plance per affissioni diverse da quelle del pubblico servizio di affissioni.
- L'installazioni di impianti fissi per l'inserimento di cartelli pubblicitari per conto terzi, diversi dalle pre-insegne, fatte salve le aree di parcheggio e le pensiline degli autobus.
- L'installazione di carrelli pubblicitari posizionati su area pubblica o privata a distanza superiore a cinquecento metri dai confini con territori appartenenti ad altri comune.
- (***)

6.4.2 - Targhe professionali ed uffici

L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali è soggetta ad autorizzazione paesaggistica in base al Regolamento Edilizio e deve risultare conforme ai seguenti criteri prescrittivi:

- a) le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di pietra o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere posizionata in genere nelle 'spallete' a lato del portone d'ingresso o in facciata ad una distanza minima di cm 50 da eventuale arco in pietra di ingresso all'attività;
- b) i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme;

c) le dimensioni delle targhe (o di eventuali insegne su facciata) devono rispettare i seguenti formati:

o 35 x 40 cm

d) La tipologia e i materiali ammessi sono vetro o plexiglass trasparente e ferro verniciato (cfr.Tavola n. 4); in caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali. L'oggetto della targa dalla parete non deve superare i cm 2,5.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica deroga alle disposizioni succitate per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate e di innovazione tecnologica.

6.5 - 'Spallete' attività commerciali

Per ciò che riguarda l'occupazione delle spallete delle attività commerciali, saranno da rispettare le prescrizioni riportate nella Tavola n. 5 allegata. Si tratta sia di limitazioni dimensionali che quantitative degli espositori-pannello o insegne da esporre.

6.5.1 -La distanza tra lo spigolo esterno della tessitura muraria e il profilo dell'eventuale espositori e/o pannello, che dovranno comunque essere aperte senza alcun tipo di infisso a vetrata, non può essere inferiore a 2 cm, mentre l'altezza del profilo inferiore del medesimo da terra deve essere superiore o uguale a 50 cm. L'altezza massima della espositori/pannello sarà di 150 cm, la larghezza può variare in funzione della larghezza della 'spalletta'.

Le stesse distanze sono da rispettare nel caso di eventuali insegne o targhe professionali, tranne la distanza del profilo inferiore da terra, che sarà minimo di 1,30 mt.

6.5.2 -Inoltre per mantenere l'obiettivo perseguito di ordine e proporzione, anche le occupazioni delle 'spallete' entrano a far parte del sistema di cui all'Art. 6.2 del presente Piano, con un massimo di n. 2 espositori / pannello amovibili su spalletta (per ingresso), che dovranno essere rimosse con la chiusura giornaliera dell'esercizio commerciale (più n.1 eventuale insegna). (*)

6.6 - Tende parasole

Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile in corrispondenza di porte e vetrine di locali a destinazione commerciale, solo se conformi alle presenti prescrizioni

(cfr. Tavola n. 6):

– struttura in ferro verniciato, o alluminio colore piombo.

–(****)

- tipologia ‘a cappotta’ ad un solo telo frontale a meccanica richiudibile.
- telo esclusivamente in tessuto impermeabilizzato, con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell’edificio. Le tonalità dei colori è indicata nelle tavole tecniche e dovrà essere approvata comunque dall’Ufficio competente.
- di regola non è ammesso l’utilizzo di un’unica tenda a riparo di più porte e vetrine, salvo casi particolari da valutare da parte dell’ufficio competente;
- i lembi inferiori ed i meccanismi della tenda devono rispettare le distanze minime dal marciapiede o piano strada ed avere un aggetto massimo, secondo quanto sancito dal Codice della Strada;

Sono vietate:

- scritte e immagini non inerenti l’attività.
- sono vietate mantovane.

6.7 - Spazi di ristoro e relative coperture

6.7.1 -E’ consentita l’installazione di pedane in legno di colore scuro o metallo tinteggiato in colore grigio piombaggine, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie, previo rilascio di autorizzazione da parte dell’Ufficio (*cfr. anche Art. 20- Codice della strada, ‘Occupazione della sede stradale’ e Art. 46 del Regolamento edilizio comunale*).

Non è consentito l’ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la pavimentazione e a garanzia della totale rimovibilità. (*cfr. Tavola n. 7*)

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell’arredo urbano esistenti, né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche e l’accesso ad eventuali caditoie e chiusini.

6.7.2 -La copertura degli spazi concessi deve essere effettuata con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare e/o tende fisse; la struttura portante deve essere in legno naturale o ferro, con telo di copertura in tela impermeabilizzata, privo di scritte pubblicitarie, fatto salvo il logo dell’esercizio. La tonalità dei colori dovrà essere approvata dall’Ufficio. (*cfr. Tavole n. 7-8-11*)

–Non è consentito il posizionamento di ombrelloni e gazebi in continuità con tende fisse.

–E’ consentita l’installazione di strutture precarie tipo gazebo solo in particolari contesti dove risulti minore l’impatto ambientale, da valutare da parte dell’ufficio competente.

6.8 - Fioriere, cestini, segnali, dissuasori

L'impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito, su area privata, su aree pedonali, aree pubbliche o uso pubblico provviste di marciapiede, nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sia quale delimitazione parziale degli spazi sia come elementi di arredo (per le tipologie proposte cfr. Tavola n. 7-8-11).

In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante.

Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone. Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose.

Le fioriere ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato.

Per particolari esigenze quali la somministrazione esterna di alimenti e bevande o altre situazioni ritenute di particolare valenza può essere autorizzata l'occupazione anche su suolo pubblico o di uso pubblico nei termini sopra riportati, salvo il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

6.9 - Chioschi

Per l'installazione cfr. Artt. 84-85 del Regolamento edilizio comunale.

6.10 - Totem informativi ed indicazioni turistiche.

E' vietata la posa di totem pubblicitari, fatto salva la comunicazione istituzionale o patrocinata dall'amministrazione Comunale. In tal senso è proposto all'interno delle Tavole grafiche allegate (Tavola n. 10) il progetto di totem informativi per indicazioni turistiche, da realizzare in ferro e vetro e da inserire in punti strategici della città.

6.11 - Arredi: Tavoli e sedie

I tavoli e le sedie per la somministrazione di alimenti e bevande da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi concessi dovranno avere struttura portante in metallo, in legno, in ghisa e comunque altri materiali potranno essere autorizzati dall'ufficio. Si riporta nelle Tavola grafica allegata n. 7-8-11, la proposta di alcune tipologie di arredi.

6.12 – Sportelli – sportellini utenze

Gli sportelli per le utenze sono di norma in rame, qualora insistono sulla facciata con ornamento in pietra potranno essere realizzati con sportello rivestito con listello in pietra omogenea a quella presente sulla facciata.

6.13 – Pensiline bus

si riporta nella tav. grafica allegata n. 13 la proposta di alcune tipologie di pensiline.

Art. 7- Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, guastare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre e far defecare cani.

Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo e applicata una sanzione pecuniaria amministrativa e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione della qualità delle superfici e/o degli oggetti danneggiati.

Art. 8 – Manutenzione

Il Concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento.

Il Concessionario è tenuto altresì alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa.

Art. 9 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale appositamente delegati dal Sindaco.

I soggetti sopra citati nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le disposizioni previste da altre norme di legge o regolamentari per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 . Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniaria di cui sopra il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere, ed al rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni.

In caso di mancata ottemperanza all'ordine di ripristino, di rimozione o di ottemperanza al rispetto delle prescrizioni della concessione, il Comune procede d'ufficio con addebito di spese al responsabile.

Nei casi di urgenza l'ordinanza di ripristino, o di rimozione può essere emessa subito dopo la notifica del verbale e può contenere l'ordine di ripristino o rimozione immediata con conseguente procedura d'ufficio con addebito di spese in mancanza di ottemperanza.

Art. 10– Entrata in vigore

Il presente regolamento fa salve le norme del Codice della Strada e relativo regolamento, le norme del Regolamento Comunale sulle occupazioni di suoli e spazi pubblici, del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, le norme edilizie, storico-architettoniche- paesaggistiche e ambientali di cui al D.Lgs n. 42/2004.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR.

(*) (secondo quanto prescritto con D.G.C. n.102 del 20/05/2010 e Direttiva di Giunta del 14/12/2010).

(**) *“Non è ammessa l'apposizione dei suddetti elementi su edifici oggetto di vincolo storico-artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 parte seconda.” (comma abrogato con D.G.C. n.102 del 20/05/2010 e Direttiva di Giunta del 14/12/2010).*

(***) *“E' vietata in ogni modo l'installazione in zone agricole pregiate e non, verde privato, verde pubblico, parchi.” (comma abrogato con D.G.C. n.102 del 20/05/2010 e Direttiva di Giunta del 14/12/2010).*

*(****)“Tipologia a telo” (comma abrogato con D.G.C. n.102 del 20/05/2010 e Direttiva di Giunta del 14/12/2010)*